

CAPITOLO I

LE LINGUE TRA DIRITTO E SOCIETÀ

SOMMARIO: 1. Lingua e società. – 2. Lingua e diritto. – 3. Segue: il fattore linguistico nell'interazione tra sistemi giuridici. – 4. Lingua e Stato. – 5. Segue: la lingua e l'idea di nazione. – 6. Modelli di approccio al tema linguistico. – 7. La regolamentazione del fattore linguistico: modelli di intervento.

1. *Lingua e società*

Il linguaggio costituisce da sempre una delle caratteristiche principali che contraddistinguono la dimensione umana. Riprendendo quanto sosteneva nel '700 Herder, «l'uomo ... è una creatura fatta per il linguaggio»¹. L'elevata complessità delle regole di articolazione dei suoni e la varietà e sofisticatezza dei sistemi di combinazione linguistica che connotano gli innumerevoli idiomi utilizzati sulla terra rappresentano, per certo, uno dei più evidenti simboli del livello evolutivo raggiunto dalla razza umana rispetto ad altre specie animali.

Da qui l'interesse e l'importanza che il fenomeno linguistico riveste per gli studiosi di settori scientifici profondamente diversi tra loro. Esso rap-

¹J.G. HERDER, *Abhandlung über den Ursprung der Sprache welche den von der Königl (1772)*, trad. it. A.P. Amicone, *Saggio sull'origine del linguaggio*, Pratiche Editrice, Parma, 1995, pp. 111 ss. A dimostrazione del fatto che la lingua rappresenta un elemento connesso alla dimensione umana, l'autore osserva come «se oramai è provato che nemmeno la minima azione dell'intelletto poteva darsi senza un vocabolo distintivo, vuol dire che l'attimo stesso in cui sorse la coscienza segnò la comparsa interiore del linguaggio», aggiungendo che «in lui tutti gli stati di sensibilità diventeranno linguistici e la concatenazione di pensieri diventerà una concatenazione di parole». Secondo R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrosoria del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 189 ss., «la lingua non ha una vera data di nascita», ben potendo manifestarsi non solo con suoni ma anche con altri segnali come capita con il linguaggio gestuale utilizzato dai sordomuti o il linguaggio scritto. Così anche E. SAPIR, *Language* (1933), trad. it. G. Percoco, *La Lingua*, in *Id., Culture, Language and Personality*, trad. it. G. Percoco (a cura di D.G. Mandelbaum), *Cultura Linguaggio e personalità*, Einaudi, Torino, 1972, pp. 3 ss.

presenta il frutto di una codificazione di regole e canoni convenzionali, che si creano spontaneamente all'interno di ogni comunità sociale², nei quali si identificano quei sistemi combinatori di suoni vocali necessari per rappresentare, concettualizzare e comunicare idee e informazioni.

Più ancora del fascino dato dalla complessità delle regole linguistiche, però, è la funzione sociale del linguaggio ad attrarre l'interesse generale. Lo stesso Aristotele aveva puntato l'accento sulla capacità linguistica dell'uomo come elemento non solo distintivo rispetto agli altri animali, ma anche e soprattutto come strumento necessario per la costituzione di un rapporto sociale³. Ancora Herder aveva posto tra le sue leggi della natura l'assunto che «l'uomo è una creatura destinata ad aggregarsi e ad associarsi: lo sviluppo del linguaggio è dunque per lui un fatto naturale, essenziale, necessario»⁴.

La necessità ed essenzialità del fattore linguistico per la costituzione di una comunità, del resto, emerge già dalle pagine del Vecchio e Nuovo Testamento. Per un verso, nell'episodio della torre di Babele, la misura adottata dal Signore per punire la *hybris* umana, rappresentata dalla volontà di darsi un nome e costruire una città e una torre che toccasse il cielo, consiste proprio nella confusione delle lingue⁵. La diversità degli idiomi parlati, infatti, avrebbe portato all'incomprensione e, di conseguenza, alla interruzione delle opere intraprese e, da ultimo, alla di-

² Una volta codificati, poi, tali canoni tendono a loro volta ad essere imposti alla società. Così, tra gli altri, B.L. WHORF, *Linguaggio, mente e realtà*, in Id. *Language, Thought, and Reality* (1956), trad. it. F. Ciafaloni, *Linguaggio, pensiero e realtà*, Boringhieri, Torino, 1970, pp. 216 s.

³ ARISTOTELE, *Politica*, trad. it. C.A. Viano, BUR, Milano, 2002, Libro I, cap. I, pp. 77 ss., il quale afferma che «l'uomo è animale più socievole di qualsiasi ape e di qualsiasi altro animale che viva in greggi. Infatti, secondo quanto sosteniamo, la natura non fa nulla invano, e l'uomo è l'unico animale che abbia la favella: la voce è segno del piacere e del dolore e perciò l'hanno anche gli altri animali, in quanto la loro natura giunge fino ad avere e a significare agli altri la sensazione del piacere e del dolore. Invece la parola serve a indicare l'utile e il dannoso, e perciò anche il giusto e l'ingiusto. E questo è proprio dell'uomo rispetto agli altri animali: esser l'unico ad avere nozione del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto e così via. È proprio la comunanza di queste cose che costituisce la famiglia e la città».

⁴ J.G. HERDER, *op. cit.*, p. 126.

⁵ *Genesi*, 11, 1-9, «Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. ²Emigrando dall'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. ³Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. ⁴Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra». ⁵Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. ⁶Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua; questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. ⁷Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». ⁸Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. ⁹Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra».

spersione dei consociati ed alla dissoluzione stessa della comunità, rea di aver voluto andare oltre il disegno divino.

Per altro verso, l'episodio della Pentecoste riporta come, alla base della costruzione della nuova comunità cristiana, si ponga proprio l'atto con cui lo Spirito Santo dona agli apostoli la capacità di parlare in altre lingue, diverse da quella materna, permettendo così non solo di comunicare la buona novella, ma anche e soprattutto di far crescere la comunità originaria, integrando e aggregando ad essa soggetti "stranieri"⁶.

Da entrambi gli episodi biblici riportati, in verità, emerge un'ulteriore funzione fondamentale del fenomeno linguistico: quella di identificazione dei membri di una determinata comunità. La sanzione divina dell'Antico Testamento, infatti, non è diretta verso la decisione di costruire una città, ma verso la volontà degli uomini di sancire la propria identità una volta per tutte, dandosi un nome e creando vestigia ad un tempo imponenti e immortali della propria esistenza unitaria, per così potersi affrancare dal legame con Dio. In tale contesto, presupposto logico dell'azione umana è la configurabilità degli esseri umani come parte di un unico popolo; preconditione necessaria per tale inquadramento, a sua volta, è la comunanza dell'identità linguistica.

La stessa funzione identificatrice emerge dal passo degli Atti degli Apostoli. Nonostante l'appartenenza alla comunità galilea, infatti, lo Spirito Santo dona la capacità di esprimersi nella lingua propria di comunità straniere. Agli occhi "umani" della folla, la "straordinarietà" dell'evento risiede proprio nel superamento delle tradizionali barriere identitarie, frutto della funzione della lingua di individuare l'appartenenza di un individuo ad una comunità sociale e, parallelamente, di identificare i sog-

⁶ *Atti degli Apostoli*, 2, 1-11, «Mentre stava compendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. ²Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempi tutta la casa dove stavano. ³Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, ⁴e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

⁵ Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. ⁶ A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. ⁷ Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: "Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? ⁸ E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? ⁹ Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, ¹⁰ della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, ¹¹ Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio". ¹² Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: "Che cosa significa questo?". ¹³ Altri invece li deridevano e dicevano: "Si sono ubriacati di vino dolce".

Sull'importanza della Pentecoste all'interno del dibattito sul fenomeno linguistico, oltre ai numerosi autori che ricordano l'episodio, sia consentito rinviare in particolare a J.C. MORENO CABRERA, *De Babel a Pentecostés: Manifiesto Plurilingüista*, Horsori Editorial, Barcellona, 2006, il quale pone in rapporto l'episodio della Pentecoste con il plurilinguismo e il sesquilinguismo cooperativo praticato in alcuni Paesi del nord.

getti alloglotti come membri di gruppi “alieni”.

Proprio questa funzione di identificazione, che ancora oggi caratterizza il fenomeno linguistico, assume un rilievo primario nel dibattito filosofico dell’800 sul concetto di nazione⁷. È infatti Mancini che vede nella nazionalità «una società naturale di uomini da unità di territorio, di origine, di costumi e di lingua confortati a comunanza di vita e coscienza sociale»⁸. Ancor prima, peraltro, von Humboldt aveva affermato che «la diversità linguistica si presenta ... sotto duplice aspetto: una volta come fenomeno storico-naturale, come inevitabile conseguenza della diversità e separazione dei popoli, come ostacolo all’unione immediata del genere umano; poi come fenomeno teleologico-intellettuale, come strumento costitutivo delle nazioni, come veicolo della più ricca varietà e maggiore peculiarità di prodotto dell’intelletto, come artefice di un’unione della parte colta del genere umano fondata sul sentimento reciproco dell’indivisibilità e per questo più intima»⁹.

Rinviando al prosieguo dell’esame ogni valutazione sul punto, sembra qui opportuno sottolineare come tale funzione identitaria abbia talvolta rappresentato un elemento determinante per l’enucleazione di identità nazionali diversamente non configurabili. Al contrario, anche prescindendo dall’aspetto terminologico e linguistico più puro, talvolta la semplice codificazione alfabetica è stata assunta a simbolo di una diversità nazionale. Così, la differenza tra il serbo e il croato, solitamente ritenute due varianti della stessa identità linguistica ma tradizionalmente caratterizzati da forme di scrittura differenti, essendo il primo scritto con i caratteri dell’alfabeto cirillico e il secondo con quelli dell’alfabeto latino, è stata assunta come uno degli elementi di legittimazione delle distinte rivendicazioni nazionaliste delle due comunità politiche¹⁰.

⁷In via del tutto incidentale, si può rilevare come, anticipando il futuro dibattito politico-filosofico di matrice idealista, lo stesso J.J. ROUSSEAU, *Essai sur l’origine des langues*, in Id., *Ouvres complètes de J.J. Rousseau*, Vol. III, Furne, Paris, 1837, ora in Id., *Saggio sull’origine delle lingue*, trad. it. G. Gentile, Guida editori, Napoli, 1984, p. 43, richiamando le riflessioni aristoteliche, avesse affermato che «la parola distingue l’uomo fra gli animali: il linguaggio distingue le nazioni tra loro».

⁸P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti* (1851), a cura di E. Jayme, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 44 s.

⁹W. VON HUMBOLDT, *Sullo studio comparato delle lingue in relazione alle diverse epoche dello sviluppo linguistico* (1820), in Id. (a cura di G. MORETTO-F. TESSITORE), *Scritti filosofici*, Utet, Torino, 2004, p. 729. Lo stesso autore osserva successivamente che «la lingua non è affatto un libero prodotto del singolo uomo, ma appartiene sempre alla nazione intera; in questa altresì le successive generazioni ricevono la lingua delle generazioni esistite in passato. Per il fatto che in essa si mescola, si raffina e si trasforma il modo di rappresentare di ogni età, sesso, ceto sociale – diversità di carattere e di spirito prima dello stesso popolo, poi, con il passaggio di parole e di lingue, di diverse nazioni, e infine, con l’accrescersi delle comunità (dei popoli), dell’intero genere umano – la lingua diventa il grande punto di passaggio dalla soggettività all’oggettività, dall’individualità sempre limitata a un’esistenza onnicomprensiva» (ivi, pp. 739 s.).

¹⁰Così, E. BANFI, *Continuità e fratture nelle vicende del plurilinguismo in area balcanica*,

Il valore identificativo del linguaggio, peraltro, prescinde dalla possibile connotazione nazionale che si voglia dare alla comunità di riferimento. Ancor prima che il tema della nazione assumesse rilievo politico e sociale, infatti, il ricorso a determinate competenze linguistiche poteva fungere come fattore di identificazione di un gruppo rispetto alla generalità dei consociati. Non si tratta qui del tema delle minoranze etniche, ma di quello delle *élites* e di particolari comunità professionali. Sotto il primo punto di vista, è comunemente rilevato come durante l'*ancien régime* le classi sociali ammesse alla vita di corte si compiacessero di assumere come strumento di comunicazione una determinata lingua straniera, diversa ad un tempo dalla lingua patria e da quella utilizzata dall'amministrazione¹¹. Sotto il secondo punto di vista, è noto come, almeno in ambito continentale europeo, sino a tempi relativamente recenti la comunità scientifica e professionale in campo giuridico abbia fatto ricorso al latino come strumento di trasmissione del patrimonio concettuale costruito sulle comuni radici del diritto di epoca romana¹².

Ora, in entrambi i casi, il fattore linguistico assume un ruolo fondamentale per identificarsi come parte costituente di un gruppo e, al tempo stesso, distinguersi dagli altri¹³.

La lingua, pertanto, rappresenta un fattore ineludibile della dimensione comunitaria e sociale dell'individuo. In sintesi, oltre ad essere uno strumento di comunicazione, essa è un elemento di identificazione e riconoscimento dell'individuo come parte di un gruppo. Ciò sia nel senso attivo che in quello passivo. Da un lato, infatti, ogni persona parla il linguaggio proprio della comunità a cui appartiene o a cui ambisce di appartenere¹⁴. Dall'altro lato, sovente ogni individuo è dagli altri riconosciuto come appartenente ad un particolare gruppo sulla base della sua identità linguistica.

in N. MARASCHIO-D. DE MARTINO-G. STANCHINA (a cura di), *Esperienze di multilinguismo in atto*, Accademia della Crusca, Firenze, 2010, pp. 191 s. Sul punto, in via generale, v. anche E. SAPIR, *La lingua*, cit., p. 30, il quale afferma che «questa differenza esteriore, insieme con la differenza di religione, ha, senza dubbio, l'importante funzione di impedire che due gruppi, che parlano lingue o dialetti strettamente imparentati fra di loro ma che, per ragioni sentimentali, non desiderano confondersi in una più vasta unità, diventino troppo acutamente consapevoli di quanto essi si assomiglino in realtà».

¹¹ Sul tema, v. A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 31.

¹² Al riguardo, v. B. Pozzo, *Linguaggio giuridico e multilinguismo europeo*, in N. MARASCHIO-D. DE MARTINO-G. STANCHINA (a cura di), *Esperienze di multilinguismo in atto*, cit., p. 57; S. FERRERI, *Il linguaggio giuridico inglese*, B. Pozzo-M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 259 ss.

¹³ Così v. G. POGGESCHI, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Carocci, Roma, 2010, p. 12.

¹⁴ Ciò, sembra opportuno ribadirlo, avviene anche indipendentemente dall'appartenenza ad un determinato gruppo etnico-linguistico. In tal senso, del resto, si muove proprio la circostanza riportata in precedenza della diffusione, durante l'*ancien régime*, dell'utilizzo di una particolare lingua straniera nelle corti dei diversi Stati nazione allora in formazione.

Proprio tale funzione di identificazione, peraltro, non è indenne da fattori di natura sociopolitica, economica e culturale. Come si è potuto osservare per il caso dei rapporti tra serbo e croato, infatti, per motivi del tutto differenti varietà linguistiche sostanzialmente identiche sono classificate come lingue autonome e, al contrario, differenze profonde tra identità linguistiche vengono sovente ricondotte al *genus* minore delle varianti dialettali di una comune lingua¹⁵.

A ben guardare, però, il ruolo sociale della lingua non si esaurisce nella sua funzione di strumento di identificazione o di mezzo di comunicazione. Il linguaggio, infatti, rappresenta uno strumento di trasmissione dell'esperienza individuale e collettiva. Non si tratta – è bene ribadirlo – tanto della funzione comunicativa della lingua, quanto di quella di rappresentazione e concettualizzazione. Oltre alla trasmissione dell'informazione, infatti, il riconoscimento diffuso da parte di una comunità dei canoni espressivi linguistici permette all'uomo di cimentarsi nell'attività di concettualizzazione e condensazione di dati e idee, con la ragionevole certezza che, attraverso l'utilizzo degli stessi codici, gli altri consociati possano comprendere il contenuto più intimo della costruzione ideale operata¹⁶.

Dagli studi linguistici, emerge come il fattore linguistico caratterizzi in realtà lo stesso contesto storico e sociale in cui si colloca una determinata comunità¹⁷. In tal senso, la lingua non è solo parte del patrimonio di un popolo ma serve a definire la visione culturale dello stesso, costruita com'è su un universo simbolico compartido. In altri termini, la lingua condiziona fortemente i processi intellettivi e culturali di una data comunità, costituendo una «guida della "realtà sociale"»¹⁸.

¹⁵ È il caso del rapporto tra varianti molto vicine come catalano e valenciano o, per converso, del rapporto tra le diversissime varietà linguistiche che caratterizzano l'esperienza politica cinese.

Per un'approfondimento sul tema dei problemi definitori dei concetti di lingua e dialetto, sia consentito rinviare sinteticamente a G. MARCATO (a cura di), *I confini del dialetto*, Cedam, Padova, 2001; E. PALICI DI SUNI, *Intorno alle minoranze*, Giappichelli Torino, 2002, pp. 11 s.; G. BARBINA, *La geografia delle lingue. Lingue etnie e nazioni nel mondo contemporaneo*, Roma, Carocci, 1993; M. ALINEI, *Lingua e dialetti: struttura, storia e geografia*, Il Mulino, Bologna, 1984.

¹⁶ In tal senso R. SACCO, *Antropologia giuridica*, cit., p. 192, il quale, parlando della lingua come il frutto di un insieme di "codici semplici", afferma che «la parola è uno stampo, sempre uguale a se stesso. E l'uomo percepisce in modo sicuro questa ripetitività della parola». Nella stessa direzione, v. anche E. LOMBARDI VALLAURI, *La tutela delle lingue*, in L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *Il meritevole di tutela*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 398 ss.

¹⁷ Sul punto, v. C. AMORÓS NEGRE, *Las lenguas en la sociedad*, Síntesis, Madrid, 2014, pp. 13 ss.

¹⁸ Così E. SAPIR, *The Status of Linguistics as a Science* (1929), trad. it. G. Percoco, *La posizione della linguistica come scienza*, in Id., *Culture, Language and Personality*, trad. it. G. Percoco (a cura di D.G. Mandelbaum), *Cultura Linguaggio e personalità*, cit., p. 58, il quale aggiunge che «gli esseri umani non vivono soltanto nel mondo obiettivo, e neppure soltanto nel mondo

2. *Lingua e diritto*

Oltre agli aspetti più propriamente legati alla natura sociale del fenomeno, il tema della lingua assume, per gli studiosi di diritto, profili di interesse particolari. I rapporti tra lingua e diritto, infatti, sono caratterizzati da una peculiare complessità¹⁹. Diversamente da altri aspetti che riguardano la vita sociale, la lingua è al contempo strumento di manifestazione del fenomeno giuridico e oggetto dell'intervento normativo del legislatore. In altri termini, come è stato rilevato, da un lato «il diritto si serve degli strumenti linguistici», come ogni altra forma di comunicazione sociale; dall'altro, la lingua costituisce una delle tante attività umane che possono costituire oggetto di disciplina giuridica²⁰.

L'intima connessione tra lingua e diritto, del resto, è stata da taluno ravvisata proprio nella medesima funzione di strumento di unione e integrazione sociale che entrambi i fenomeni sono chiamati a svolgere²¹.

dell'attività sociale comunemente intesa, ma si trovano in larga misura alla mercé di quella particolare lingua che è divenuta mezzo di espressione della loro società. È proprio un errore di valutazione immaginare che una persona si adatti alla realtà essenzialmente senza l'uso della lingua e che la lingua sia solo un mezzo accidentale di risolvere specifici problemi di comunicazione o di pensiero. *L'essenza della questione è che il "mondo reale" viene costruito, in gran parte inconsciamente, sulle abitudini linguistiche del gruppo*» (il corsivo è di chi scrive).

Già nell'800, del resto, pur muovendo su un piano teorico sostanzialmente differente, J.G. FICHTE, trad it a cura di G. Rametta, *Discorsi alla nazione tedesca*, Laterza, Bari, 2003, pp. 60 s., aveva detto: «possiamo indovinare, in linea generale, quale incalcolabile influsso sull'intero sviluppo umano di un popolo possa avere la costituzione della sua lingua, la lingua che accompagna il singolo fin nelle più recondite profondità del suo animo nel pensare e volere, e lo limita o gli dà ali; che nel suo ambito connette tutta la moltitudine di uomini che la parlano in un unico intelletto comune; che è il vero punto di confluenza reciproca del mondo sensibile e di quello degli spiriti, e fonde così intimamente i loro estremi che non si può più dire a quale dei due essa appartenga».

¹⁹ Così, R. SACCO, *Language and Law*, in B. Pozzo (a cura di), *Ordinary Language and legal Language*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 1.

²⁰ A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino, 1993, pp. 185 s. Sul punto, v. anche G. POGGESCHI, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, cit., pp. 11 s., il quale parla di accezione intrinseca ed estrinseca del fattore linguistico.

²¹ Così J.L. EGGER, *Dalle parole al diritto e ritorno*, in A. FOGLIA, *Introduzione linguistica (ma non solo) al diritto svizzero*, Giuffrè, Milano, 2012, p. XIV, il quale riprende il superamento di A. Foglia della tesi aristotelica *supra* riportata, con l'osservazione sull'importanza della dimensione linguistica, non tanto come «strumento di convivenza dell'animale politico ... uomo, bensì piuttosto quale indice inequivocabile dell'origine cognitiva, artificiale dunque, del diritto, aprendo pertanto interessanti prospettive interrogative sulla natura ermeneutica del diritto stesso inteso come "comprensione o ricomprensione della realtà"». Lo stesso A. FOGLIA, *ivi*, pp. 1 ss. afferma che «il diritto presuppone la lingua, il diritto è anzi lingua ... in quanto sistema di regole e di funzionamento di una data società, è veicolato dalla lingua», aggiungendo altresì che al pari della lingua il diritto rappresenta «un prodotto del pensiero dell'uomo, un elaborato culturale, una funzione della mente umana». Sul rapporto tra lingua e diritto, comunque, bisogna doverosamente richiamare le riflessioni sul diritto muto proposte, tra gli altri, da R. Sacco, *Il diritto muto*, in *Rivista di diritto civile*, 1993, I, pp. 689 ss. e Id., *Antropologia giuridica*, cit., pp. 175 ss.

In un simile quadro di profonda interazione, pur non potendo in questa sede svolgere particolari approfondimenti, sembra opportuno fare breve menzione di alcuni profili di interesse su temi e problemi di estrema complessità e attualità²².

Al riguardo, nel dibattito scientifico un primo aspetto di rilievo è rappresentato dalla peculiarità e tassonomia del linguaggio utilizzato in campo giuridico. Invero, proprio le richiamate funzioni di identificazione di un gruppo e di rappresentazione delle strutture concettuali di comprensione e organizzazione degli aspetti relazionali di una determinata comunità fanno sì che, sin dall'antichità, la costruzione di un sistema giuridico ordinato si sia accompagnata all'enucleazione di termini e espressioni verbali in grado di sintetizzare la complessità delle fattispecie e degli istituti in brevi enunciati normativi. In tal senso, si può menzionare il caso del diritto romano. L'immenso patrimonio giuridico su cui poggia molta parte degli ordinamenti contemporanei, infatti, nasce dalla graduale evoluzione che ha portato nell'antica Roma all'affrancamento del fenomeno giuridico da quello religioso e alla creazione di un lessico specialistico e di un sistema di formule tipizzate chiamato non solo a leggere i rapporti sociali, ma anche a strutturarli e indirizzarne lo sviluppo²³.

Proprio siffatta complessità tecnica, come si è accennato in precedenza, è alla base della creazione di una comunità ristretta di soggetti in possesso delle competenze necessarie per attribuire a tale linguaggio una portata applicativa. La conoscenza di simili espressioni e formulazioni concettuali diventa, quindi, ad un tempo *conditio sine qua non* per l'ingresso nel gruppo e fattore di identificazione e riconoscimento dei suoi membri.

Sotto diverso profilo, è sempre dalla tecnicizzazione di termini e formule proprie del linguaggio giuridico, unitamente alla sua funzione di astrazione concettuale di rapporti e relazioni tra i membri di una comunità, che si fa tradizionalmente discendere una asserita inadeguatezza di alcuni idiomi per l'uso in campo giuridico. Così, a titolo esemplificativo, è stato osservato come difficilmente un bagaglio linguistico di natura dialettale possa avere una ricchezza terminologica tale da poter rendere i concetti propri di alcuni istituti giuridici²⁴.

²² Il tema del rapporto tra lingua e diritto è da tempo oggetto di studio da parte di studiosi italiani e stranieri. Tra i numerosi contributi, sia consentito sinteticamente rinviare a H.E.S. MATTILA, *Comparative Legal Linguistics*, Ashgate, Aldershot, 2006; R. SACCO, *Language and Law*, cit., pp. 1 ss.

²³ Per un approfondimento sul tema, v. P. LEPORÉ, *Note minime su alcuni caratteri della lingua del diritto romano*, in B. POZZO-M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, cit., pp. 3 ss.; U. VINCENTI, voce *Linguaggio normativo*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 669 ss.; P.M. TIERSMA, *A History of the Languages of Law*, in P.M. TIERSMA-L.M. SOLAN (a cura di), *Language and Law*, Oxford University Press, New York, 2012, pp. 14 ss.

²⁴ Sul punto, v. R. SACCO, *L'interprète et la règle de droit européenne*, in ID. (a cura di), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, L'Harmattan Italia, To-

In realtà, il tema risulta essere ancor più articolato e complesso. Relativamente alla tecnicizzazione dei lemmi e delle formule linguistiche del diritto, invero, bisogna in primo luogo osservare come all'interno della stessa sfera giuridica si possa assistere ad una specializzazione settoriale, tale per cui ogni area sviluppa un proprio linguaggio specializzato. Il dato assume rilievo se si pensa alla polisemia di taluni lemmi conseguente all'utilizzo degli stessi in differenti campi giuridici²⁵. A ben vedere, però, non può essere omessa nemmeno la distanza, talvolta anche considerevole, che all'interno dello stesso settore si può riscontrare tra i significati attribuiti ad un medesimo vocabolo in contesti storici differenti²⁶.

Per contro, bisogna osservare come il vocabolario giuridico non dia luogo ad un linguaggio del tutto autonomo e avulso rispetto a quello utilizzato dalla generalità dei consociati nelle relazioni di vita quotidiane. È, infatti, generalmente riconosciuto come la positivizzazione di regole giuridiche veda l'affiancamento dell'uso di vocaboli ordinari al ricorso a termini di natura specialistica. Talvolta, si può altresì osservare l'utilizzo di vocaboli di uso comune, a cui il legislatore attribuisce, per finalità proprie, un senso più ristretto e tecnico²⁷.

Naturalmente, la stretta interdipendenza tra lingua, diritto e contesto sociale di riferimento fa sì che una eventuale classificazione dei vocaboli utilizzati sia inevitabilmente mutevole. Così, si possono avere parole di uso comune attratte nel campo giuridico che, cadute in desuetudine nella vita quotidiana della collettività, permangono come termini tecnici propri della sfera giuridica. Per converso, la pervasività del fenomeno giuridico nei diversi ambiti della vita sociale può concorrere alla trasforma-

rino, 2002, p. 228, il quale, a titolo esemplificativo, fa riferimento alla povertà dei termini giuridici previsti nel dialetto piemontese.

²⁵ Sul punto, si può esemplificativamente pensare ai diversi significati che il concetto di "rappresentanza" o di "mandato" possono assumere a seconda che vengano utilizzati nel senso proprio del diritto pubblico o di quello privato.

²⁶ Restando nel panorama continentale europeo, sia permesso fare sinteticamente rinvio al termine di "parlamento" e alle differenti realtà istituzionali che tale lemma individua a seconda che ci si riferisca al periodo medievale o ad un sistema contemporaneo.

Sulla rilevanza dei diversi significati che uno stesso termine può assumere in periodi differenti sembra appena il caso di menzionare il sempre attuale dibattito, presente principalmente in ambito americano, sull'interpretazione più o meno originalista della Carta costituzionale. Al riguardo, per una ricostruzione generale sia sinteticamente consentito rinviare al recente contributo di O. CHESSA, *La novità delle origini. Recenti sviluppi del pensiero costituzionale originalista*, in *Diritto @ Storia*, 2014, n. 12, reperibile su www.dirittoestoria.it.

²⁷ Sul punto, tra i molti, v. G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 108 ss.; R. CATERINA-P. ROSSI, *L'italiano giuridico*, in B. Pozzo-M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, cit., pp. 185 ss. Sul parallelo problema del delicato rapporto tra significato ordinario e significato giuridico dei vari termini utilizzati in ambito normativo, v. anche A. BELVEDERE, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto Discipline Privatistiche*, vol. XI, Utet, Torino, 1994, pp. 22 ss.; H.E.S. MATTILA, *Legal Vocabulary*, in P.M. TIERSMA-L.M. SOLAN (a cura di), *Language and Law*, cit., pp. 27 ss.

zione di un termine tecnico in un vocabolo di uso ordinario²⁸.

Da qui, la necessaria relativizzazione delle considerazioni sulla tecnicizzazione e tassonomia del linguaggio giuridico e sull'inadeguatezza di alcune forme idiomatiche ad essere utilizzate in tale settore. In realtà, il carattere fondamentale sociale del fenomeno giuridico così come di quello linguistico induce a ritenere che entrambi rispondano a esigenze e situazioni evolutive di una determinata collettività. Di conseguenza, se è vero che ogni forma di aggregazione sociale è retta da un sistema di regole, deve ritenersi che queste stesse siano conosciute e conoscibili dai consociati attraverso le forme di comunicazione proprie di quella stessa comunità. Il fatto che il veicolo di trasmissione sia un idioma vernacolare o un linguaggio tecnico e raffinato, in ultima analisi, dipende unicamente da fattori "evolutivi" propri del gruppo di riferimento.

A ben guardare, tipicità e tecnicizzazione del vocabolario giuridico non devono essere intesi in senso sinonimico. Anche in una comunità caratterizzata da un bagaglio linguistico "povero" la codificazione delle regole di condotta porterà ad attribuire ai termini utilizzati un significato proprio, talvolta anche differente da quello rinvenibile nell'uso ordinario.

Diversa è la questione della tassonomia e raffinatezza delle formule linguistiche utilizzate. Tali aspetti sembrano dipendere dal livello di concettualizzazione e astrazione della costruzione giuridica, a loro volta strettamente connesse alla complessità dei rapporti da regolare e alla stessa "visione" della dimensione sociale. In questo contesto, davanti ad una eventuale limitatezza del bagaglio espressivo il sistema inevitabilmente reagisce attraverso un processo di creazione di nuove formule.

Le vie che possono materialmente essere seguite a fronte dell'assenza di termini ed espressioni utilizzabili sono differenti²⁹. Da un lato, magari anche attraverso la manipolazione di lemmi già presenti, si può verificare l'ipotesi della creazione di neologismi a cui viene attribuito un significato specifico. Dall'altro lato, può darsi la via della recezione di formule espressive proprie di bagagli linguistici "altri".

²⁸ Cfr. G. TARELLO, *op. cit.*, p. 109, ove si fa il diverso esempio del termine "veduta", nel senso di finestra oramai utilizzato solo in campo giuridico, e quello di "rivendicazione", il cui uso ha superato il mero settore forense.

²⁹ Per un'analisi più approfondita sul punto, tra gli altri, v. H.E.S. MATTILA, *Comparative Legal Linguistics*, cit., pp. 113 ss.; E. IORATTI FERRARI, *Quale lingua giuridica per l'Europa*, in M.M. FRACANZANI-S. BARONCELLI, «*Quale lingua per l'Europa?*», ESI, Napoli, 2012, pp. 38 ss.; B. POZZO, *Introduzione*, in M. GRAZIADEI-B. POZZO (a cura di), *Categorie e terminologie del diritto nella prospettiva della comparazione*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 3 ss.

3. *Segue: il fattore linguistico nell'interazione tra sistemi giuridici*

Proprio la considerazione della possibilità che un determinato ordinamento possa sopperire a deficienze del bagaglio linguistico di riferimento, prendendo a prestito espressioni di altre esperienze, apre un diverso profilo di analisi: il tema della interazione tra sistemi differenti. Alla circolazione dei modelli, infatti, si accompagna inevitabilmente quella di termini e formule espressive e, in ultima analisi, dei linguaggi giuridici³⁰.

Da un punto di vista generale, il processo di interscambio tra esperienze giuridiche differenti può insistere tanto su modelli ed istituti quanto su termini e concetti³¹. In ogni caso, si deve constatare un coinvolgimento del dato linguistico. Quanto più il modello di riferimento viene percepito come soluzione innovativa e in grado di rispondere in modo pieno agli interessi del soggetto chiamato a normare, tanto più la recezione investe anche l'aspetto linguistico. Rientrano in questo quadro i casi di adozione del termine originale (sia esso straniero o della stessa famiglia linguistica dell'ordinamento recepente) o di traslitterazione dello stesso³².

Anche in queste ipotesi, tuttavia, in ultima analisi appare prevalente il rapporto biunivoco tra ordinamento giuridico e contesto sociale di riferimento. Indipendentemente dalla forza e dal prestigio dell'istituto o del termine oggetto di recezione, infatti, il sistema giuridico trae fondamento dalla funzione di regolazione dei rapporti di una data società. L'implementazione di un modello recepito da un sistema terzo, quindi, è de-

³⁰ Così, R. SACCO, *Language and Law*, cit. p. 4. Per un esempio pratico all'interno del contesto europeo, si possono richiamare i complessi rapporti di scambio, interazione e, in ultima analisi, contaminazione dei linguaggi giuridici dei Paesi dell'area nordica. Sul tema, v. H.E.S. MATTILA, *La communitat lingüística nordica en matèria jurídica*, in *Revista de Llengua i Dret*, 2010, n. 54, pp. 19 ss.

³¹ In merito alla recezione non di istituti ma semplicemente di termini, si può pensare a termini come "*devolution*" o, in relazione ai Presidenti della Giunte regionali, "Governatore" che, presi a prestito dall'esperienza britannica o americana, negli ultimi anni hanno preso piede nel dibattito politico e scientifico italiano. Su tali aspetti, v. L. PEGORARO, *Integrazione, globalizzazione e sfide traduttive nel diritto pubblico comparato*, in B. POZZO-F. BAMBI (a cura di), *L'italiano giuridico che cambia*, Accademia della Crusca, Firenze, 2012, pp. 65 ss.

³² Si pensi alle due differenti soluzioni adottate in merito a istituti come il *trust* o il *franchising*, da un lato, e le *affirmative actions* dall'altro. In entrambi i casi si può ritenere che il legislatore italiano abbia sostanzialmente recepito non solo il modello ma anche il termine. Nell'ultima ipotesi, però, si è potuto assistere ad una "nazionalizzazione" dei termini espositivi. Sul punto, tra i molti, v. R. SACCO, *Language and Law*, cit., p. 18, il quale fa l'esempio del concetto di "negozio giuridico" creato dalla dottrina italiana per descrivere l'istituto del *Rechtsgeschäft*, di provenienza tedesca. Analogamente, sul problema della traducibilità di istituti come il *trust*, in ambito spagnolo v. E. FERRAN LARRAZ, *La institución desconocida y la intraducibilidad. Paralelismo entre el derecho comparado y la traducción jurídica frente a la intraducibilidad*, in *Meta: journal des traducteurs*, 2009, n. 54, pp. 295 ss., reperibile su <http://id.erudit.org/iderudit/037682ar>.

stinata a muoversi secondo inevitabili linee di coerenza con il quadro giuridico e culturale proprio della comunità in cui si inserisce³³.

Il tema dell'interazione tra sistemi e bagagli linguistici differenti, peraltro, assume un rilievo specifico anche al di fuori dell'ipotesi della circolazione di modelli. La complessità crescente dei rapporti generata dai processi di globalizzazione in atto, infatti, si riflette in una sempre più stretta interdipendenza dei sistemi giuridici. Di conseguenza, in un numero via via crescente di casi le norme da applicare risiedono in ordinamenti terzi e, talvolta, allofoni. In queste ipotesi, anche laddove l'ordinamento non abbia proceduto ad una recezione del modello o dell'istituto, l'enucleazione della regola materiale sottesa alla disposizione normativa non può prescindere dall'attribuzione di un valore normativo alla fonte esterna "richiamata".

Anche se non negli stessi termini, analogamente a quanto avviene nei casi di circolazione dei modelli, il rinvio comporta inevitabilmente un'attività di "traduzione" della regola di condotta, intesa come attività di traslazione di un precetto dal suo alveo naturale ad un ordinamento esterno³⁴. In via del tutto simile, quindi, l'attività dell'interprete/traduttore può portare ad una percezione e ad una applicazione del precetto richiamato non "coerente" con il sistema in cui il medesimo è stato enucleato³⁵. Viene qui in campo, infatti, il tema della funzione del linguaggio come strumento volto ad un tempo alla descrizione e alla concettualizzazione stessa della realtà secondo dinamiche proprie di ogni comunità sociale.

Anche se con profili differenti, lo stesso problema dell'interazione tra lingue e sistemi normativi differenti si ripropone anche sul piano della codificazione normativa a livello internazionale³⁶. Da un punto di vista

³³ In tal senso si esprime D.J. GERBER, *Authority heuristics: language and trans-system knowledge*, in B. Pozzo (a cura di), *Ordinary Language and Legal Language*, cit., p. 46, secondo il quale, «each legal language contains its own concepts, structures (relationships among concepts) and meaning units, and they do not necessarily correspond to those of any other system. When an outsider uses her own legal language to interpret information from another legal system, she naturally processes that information in the categories of her own system ... and this inevitably creates distortions».

Il dato, è doveroso notare, riguarda non solo le ipotesi di recezione di modelli e istituti afferenti a sistemi di Paesi allofoni. Al riguardo, infatti, si possono richiamare le osservazioni svolte da H.E.S. MATTILA, *Comparative Legal Linguistics*, cit., pp. 201 ss. et 244 ss., sull'utilizzo del francese legale in Francia, Belgio, Svizzera e Canada o della circolazione dell'inglese legale anche in India e nell'area di incidenza della religione islamica.

³⁴ Si noti che la stessa radice etimologica del termine, derivato dal verbo latino *transducere*, indica proprio l'idea della "migrazione" da un sistema di partenza ad uno di arrivo. Sui problemi generali legati all'attività di traduzione, v. H.E.S. MATTILA, *Comparative Legal Linguistics*, cit., pp. 261 ss.

³⁵ Sul punto, sembra possibile rinviare sinteticamente agli esempi sull'istituto del contratto o del *trust*, offerti in diversi contributi da R. SACCO (tra gli altri, R. SACCO, *L'interprete et la règle de droit européenne*, cit. p. 234 s.; ID., *Language and Law*, cit., pp. 11 ss.)

³⁶ Per una più ampia analisi del tema, v. M.E. COMBA, *Divergenze nei testi giuridici multi-*

linguistico, infatti, può verificarsi l'ipotesi dell'utilizzo di un idioma diverso da quello ufficiale di una parte dei Paesi contraenti³⁷. In questi casi, si possono ad esempio verificare dei problemi ermeneutici legati alla prassi della conduzione delle trattative diplomatiche in una lingua terza rispetto a quella poi utilizzata per la redazione del documento ufficiale. Il testo sottoposto all'approvazione ufficiale è quindi spesso frutto di traduzione e adattamento linguistico di progetti preliminari.

Ancor più delicato è il rapporto che si può creare quando le parti decidano di procedere all'approvazione di un testo in una pluralità di versioni linguistiche, a cui venga riconosciuto pari grado di ufficialità. Fondata sull'evidente volontà di preservare la pari sovranità dei soggetti contraenti, tale scelta non solo non evita la possibilità di oscurità ermeneutiche di singoli passaggi del testo approvato, ma può altresì generare difficoltà nell'individuazione di un identico significato normativo di testi che, presi singolarmente, avrebbero un senso chiaro e univoco, seppur differente tra di loro.

Attesa la natura pattizia delle fonti e dei rapporti interni alla comunità internazionale, anche nell'intento di ridurre i problemi connessi a tali aspetti, nel 1969 è stata siglata la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Ribadita la prevalenza di eventuali soluzioni dettate dalla comune volontà espressa dalle parti contraenti, la norma definisce i criteri ermeneutici da seguire sia nel caso di documenti approvati in una unica lingua, sia nel caso di testi bi o multilingui.

Nonostante, come accennato, la formulazione finale dei precetti normativi sia molto spesso il frutto di traduzioni e adattamenti di versioni preliminari redatte in lingue diverse, l'art. 31 della Convenzione in oggetto chiarisce che l'interprete deve prioritariamente basarsi sul significato letterale dei termini utilizzati e, in seconda battuta, sul significato attribuibile in base all'oggetto e allo scopo del trattato. Solo nel caso in cui, nonostante una lettura del testo in chiave sistematica e teleologica, permangano oscurità ermeneutiche o il senso normativo del precetto appaia chiaramente irragionevole, la Convenzione prevede il ricorso all'analisi dei lavori preparatori e delle circostanze in cui il trattato sia stato concluso (art. 32). Di conseguenza, appare non secondario il rischio che, dovendo insistere prioritariamente su un'interpretazione letterale dei termini, si possa avere un risultato non coerente con l'obiettivo di partenza.

Problematiche analoghe possono sorgere in relazione ai testi multi-

lingui dell'Unione europea, in R. RAUS (a cura di), *Multilinguismo e terminologia nell'Unione europea*, Hoepli, Milano, 2010, pp. 14 ss.

³⁷ Si pensi alla predominanza che nei tempi più recenti sta acquisendo la lingua inglese, soprattutto in materia fiscale. Sul punto, v. G. MAISTO (a cura di), *Multilingual texts and interpretation of tax treaties and EC tax law*, IBFD, Amsterdam, 2005, ripreso anche da S. FERRERI, *Legiferare (e amministrare) in molte lingue*, in M. GRAZIADEI-B. POZZO (a cura di), *Categorie e terminologie del diritto nella prospettiva della comparazione*, cit., p. 43.

lingui. In questa ipotesi, il testo della Convenzione prevede un procedimento più articolato. Secondo quanto dispone l'art. 33, comma 4, infatti, l'interprete deve preliminarmente ricorrere ai criteri già fissati per i testi monolingui e, in caso di permanenza di differenze di significato, deve adottare il significato che, «tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione». Nella sostanza, davanti ad una pluralità di significati possibili delle singole versioni, l'operatore giuridico è chiamato a verificare, sulla base dell'interpretazione letterale e teleologica dei singoli testi, se sia possibile arrivare ad una indicazione unitaria. In caso negativo, è tenuto a selezionare significati che, pur non strettamente fedeli alle diverse formulazioni terminologiche utilizzate, facciano salvo l'obiettivo perseguito dal documento normativo unitariamente inteso³⁸.

Ciò detto, in via incidentale, sembra ancora doveroso rilevare come le riflessioni svolte in relazione alla chiamata in causa di norme internazionali o ordinamenti stranieri non esaurisca il tema dell'interazione tra bagagli giuridici e linguistici differenti. Nei numerosi Stati che, come si vedrà in seguito, tutelano in modo più o meno ampio una pluralità di identità linguistiche, si può verificare l'ipotesi che i differenti bagagli espressivi che concorrono a formare il patrimonio linguistico del Paese siano utilizzati anche in campo normativo.

Al riguardo, sembra opportuno distinguere le esperienze, quali quella canadese, nelle quali si può assistere ad un modello di *codrafting*, da sistemi, come quello irlandese, in cui la redazione del testo avviene principalmente in una lingua, a cui si affianca poi la traduzione in un secondo idioma. Sotto diverso profilo, bisogna differenziare i modelli che disciplinano espressamente l'ipotesi di antinomie tra i testi, attribuendo valore preminente ad una versione linguistica, da quelli in cui il sistema si limita ad attribuire pari valore a tutte le differenti formulazioni.

Sul punto, comunque, è il caso di notare come, da un punto di vista generale, i problemi generati da un plurilinguismo interno, seppur simili, siano meno urgenti di quelli derivanti da un'interazione tra testi normativi propri di ordinamenti autonomi e redatti in lingue diverse. Nel caso di esperienze costituzionali plurilingui, infatti, la compresenza di linguaggi diversi si inserisce all'interno di un quadro ordinamentale unitario. In altri termini, i diversi testi in lingue differenti traggono forza e legittimità dalla medesima fonte normativa e operano all'interno dello stesso contesto sociale. Da un punto di vista pratico, in sostanza, è lo stesso legislatore che, chiamato a utilizzare due o più bagagli linguistici, individua termini e concetti ritenuti fra loro equivalenti. Anche se da un

³⁸ Sul punto, v. U. LINDERFALK, *On the interpretation of treaties – The modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention of the law of Treaties*, Springer, Dordrecht, 2007, p. 364.

punto di vista teorico, quindi, si potrebbe porre il problema di difficoltà ermeneutiche legate all'uso di termini che di norma hanno un diverso significato, tali aporie risultano ridimensionate per l'intervento diretto ed unificante del legislatore "interno"³⁹.

4. *Lingua e Stato*

L'analisi brevemente compiuta sulla strumentalità della lingua rispetto al diritto – si è detto – non esaurisce il tema dei rapporti tra i due fenomeni. Come accennato, il linguaggio e, più in generale, l'uso delle lingue rappresenta altresì uno dei campi più delicati in cui il legislatore è chiamato a intervenire. Si può quindi dire che, oltre alle *lingue del diritto*, per l'analisi giuridica assume autonomo valore anche il tema delle *lingue nel diritto*.

La complessità di tale profilo deriva dal fatto che, indipendentemente dal tipo e/o obiettivo delle misure adottate⁴⁰, insistendo su questioni che attengono alla sfera relazionale e identitaria di individui e gruppi, l'intervento normativo sul tema linguistico necessariamente investe aspetti di natura politica. Ogni qualvolta il legislatore opera direttamente sulla lingua, infatti, inevitabilmente mira a regolamentare, in ultima analisi, la vita della comunità politica. Sia nel caso in cui si parli della lingua come fattore di identificazione di formazioni sociali minoritarie interne alla comunità statale o come valore costituzionale fondamentale legato alla protezione dell'identità nazionale, sia nel caso in cui si insista sulle prescrizioni linguistiche riguardanti la formazione di atti aventi valore pubblico, oggetto ultimo dell'intervento normativo è il governo della comunità politica statale. In questo senso, allora, più che di rapporto tra lingua

³⁹ In merito, si può riportare l'esempio operato da R. SACCO, *Language and Law*, cit., p. 16, il quale, riferendosi all'esperienza canadese, sottolinea l'equivalenza operata dal legislatore tra i termini *trust* e *fiducie* o, ancora, tra i termini *contract* e *contrat*. Da qui, la conferma dell'osservazione svolta *supra* sulla possibilità che lo stesso termine assuma un valore normativo differente a seconda del sistema giuridico in cui viene utilizzato. Si pensi infatti al significato che lo stesso istituto del contratto possa assumere in Francia e in un ordinamento influenzato dal *common law*, come quello canadese.

⁴⁰ Sul punto, v. A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, cit., p. 188, il quale classifica gli interventi in quattro tipi, «riguardanti rispettivamente: a) la lingua intesa come un aspetto della forma degli atti giuridicamente rilevanti; b) la lingua intesa come segno capace di esprimere la volontà del soggetto che la usa di affermare la propria appartenenza a una cultura o a una nazione ... c) la lingua intesa come fattore di riconoscimento dell'appartenenza del singolo che la usa a un gruppo sociale avente uno statuto giuridico particolare nell'ambito dell'ordinamento statale ... d) la lingua intesa come bene culturale, suscettibile di protezione secondo modalità simili a quelle comunemente impiegate in relazione a tutti gli altri beni culturali».

e diritto si può parlare del tema linguistico in relazione allo Stato.

È, infatti, con il processo di formazione dello Stato in senso moderno che la disciplina della lingua assume un rilievo specifico all'interno della vita della comunità politica⁴¹.

In questo senso, si usa tradizionalmente riprendere il caso francese. Invero, con l'eccezione dell'esperienza britannica, assolutamente peculiare nel panorama costituzionale occidentale, la Francia viene comunemente indicata come il primo esempio di Stato nazionale in senso moderno.

Rinviando al proseguo l'analisi del quadro normativo vigente, sembra in questa sede opportuno ripercorrere brevemente le principali tappe di costruzione della conformazione politica statale. Dagli studi storici, invero, emerge proprio come il processo di consolidamento del potere regio interessi anche il dato linguistico. La crisi dell'impero romano e la successione di dominazioni da parte di popolazioni barbare determinò sostanzialmente una divisione del Paese in due aree. Grazie alla veicolazione operata dal diritto canonico, nella parte meridionale si poté storicamente riscontrare una maggiore diffusione e radicamento di schemi e istituti propri del diritto romano e, con essi, delle forme espressive di radice latina. Nella parte settentrionale, invece, si ebbe un'affermazione progressiva dei modelli propri delle comunità barbariche dominanti, con una conseguente obsolescenza del patrimonio linguistico romano⁴². Già a partire dal XIII secolo, gli sforzi profusi dai sovrani nel tentativo superare il particolarismo medievale e consolidare la propria posizione di supremazia, portarono ad un'ulteriore limitazione della sfera di influenza del diritto giustiniano. Le radici romanistiche di tale corpo giuridico, con la sua conseguente connotazione di matrice imperiale, apparivano infatti come manifestazione della perpetuazione dell'originario vincolo di sudditanza vassallatica nei confronti dell'imperatore romano-germanico.

Prescindendo dall'aspetto del patrimonio giuridico interno, la stabilizzazione del potere regio esige un ulteriore passaggio: la formazione di un linguaggio proprio dell'amministrazione. Ciò si rendeva necessario sotto due diversi profili. Da un lato, la Corona doveva recidere ogni forma di sudditanza verso entrambi i poteri con vocazione universalistica: l'Impero e il Papato. In questo contesto, il perdurante ricorso, almeno da un punto di vista formale, al latino e agli stilemi del diritto canonico rappresentava una conferma della legittimazione "derivata" della figura

⁴¹ Così, A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, cit., p. 186.

⁴² Sul punto, v. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 392; H.E.S. MATTILA, *Comparative Legal Linguistics*, cit., pp. 187 ss.; A. CARPI, *Il francese giuridico*, in B. POZZO-M. TIMOTEO (a cura di), *Europa e linguaggi giuridici*, cit., p. 87, la quale ricorda come il *corpus juris* giustiniano avesse avuto una piena diffusione nella parte meridionale, mentre nell'area settentrionale tale patrimonio giuridico servisse per individuare principi superiori del diritto.

del monarca. Dall'altro lato, l'affermazione dell'istituzione regia come potere sovrano nei confronti degli altri signori locali richiedeva la creazione di un apparato burocratico diffuso su tutto il territorio nazionale, in grado di dare pronta esecuzione agli ordini impartiti dal monarca e governare la vita delle comunità territoriali. In tal senso, apparve manifesta la necessità di ricorrere ad una lingua unitaria, che fosse in grado di garantire un collegamento efficiente tra i diversi apparati istituzionali.

È in questo quadro che si pongono le ordinanze adottate dai sovrani francesi per limitare l'utilizzo della lingua latina e agevolare la diffusione della lingua propria dell'*Ile-de-France*⁴³. La prima in ordine di tempo è sicuramente l'*Ordonnance de Montil-lez-Tours* del 1454, con la quale Carlo VII dispose la trascrizione del *droit coutumier*. Tale opera rappresenta la prima manifestazione "nazionale" dell'utilizzo, in sostituzione del latino, delle principali lingue volgari, rispettivamente la lingua *d'oïl* e la lingua *d'oc*, in campo normativo⁴⁴.

L'affermazione del francese come lingua ufficiale dello Stato viene però tradizionalmente fatta risalire alla successiva *Ordonnance de Villers-Cotterêts* del 1539, emanata da Francesco I. L'art. 111 dell'ordinanza in questione, tuttora vigente, dispone espressamente che da allora in avanti tutte le decisioni, le procedure e gli atti di giustizia o, comunque, i documenti connessi sarebbero stati «detti, scritti e consegnati alle parti in lingua materna francese, e non altrimenti»⁴⁵.

A ben vedere, più che l'affermazione incondizionata del francese come unica lingua del Paese, sembra che gli intenti perseguiti dalla disposizione in esame fossero principalmente quelli di consolidare la posizione del potere regio attraverso una amministrazione interna efficiente e, parallelamente, di recidere definitivamente ogni forma di sudditanza verso forme di legittimazione "esterna", anche attraverso la proibizione dell'uso ufficiale del latino negli atti giuridici⁴⁶. A conferma dell'assunto,

⁴³ V. A. CARPI, *op. cit.*, p. 89, la quale osserva come già dalla metà del XIII secolo la lingua francese veniva comunemente usata non solo a livello amministrativo, ma anche legislativo, nelle aree settentrionali del Paese.

⁴⁴ Ad essa seguirono altre ordinanze, come quella di *Moulins* del 1490 di Carlo VIII, nella quale si imponeva di utilizzare la lingua francese o quella materna per l'esperimento degli interrogatori all'interno dei procedimenti giudiziari, o quella di *Is-sur-Tille* del 1535 di Francesco I, con la quale si disponeva che la redazione degli atti pubblici avvenisse «*en francoys ou a tout le moins en vulgaire dudict pays*». Stralci dei testi di tali provvedimenti sono riportati da L. RENZI, *La politica linguistica della rivoluzione francese*, Liguori, Napoli, 1981, pp. 45 ss.

⁴⁵ Il testo recita: «*nous voulons d'oresnavant que tous, arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement*» (versione reperibile sul sito www.legifrance.gouv.fr).

⁴⁶ Su tale interpretazione, tra gli altri, v. M. CHAURANT, *L'Histoire de la langue française*,

si può richiamare il combinato disposto della previsione menzionata e di quella contenuta nell'art. 110, parimenti tuttora in vigore. Secondo quanto affermato da quest'ultimo articolo, al fine di permettere una piena comprensione di decisioni e atti pubblici, gli stessi dovevano essere redatti chiaramente, in modo da non generare ambiguità o dubbi ermeneutici⁴⁷. Ed è proprio in tal senso che, richiamati espressamente i problemi creati dalla prassi di ricorrere all'uso del latino, la disposizione successiva imponeva, e tuttora impone, l'utilizzo della lingua francese⁴⁸.

In questo contesto, secondario appariva l'obiettivo di una uniformità linguistica del Paese. Come generalmente riconosciuto, infatti, la lingua francese di cui parla l'ordinanza non si identificava con la lingua volgare comunemente parlata dalla popolazione della parte settentrionale della Francia ma con la versione colta della stessa, utilizzata unicamente nel mondo degli affari e dai ceti più abbienti e vicini alla sfera governativa⁴⁹. Nella parte meridionale, del pari, l'idioma più diffuso non era il francese nazionale ma il volgare di derivazione della lingua *d'oc*.

L'intervento del monarca, diretto agli affari di giustizia, quindi, non era diretto a imporre una unificazione linguistica quanto a perseguire una omogeneità nel bagaglio linguistico utilizzato dalle strutture amministrative. In siffatto contesto, nella vita quotidiana dell'epoca si riscontrò una perpetuazione dell'uso dei vernacoli locali, rappresentando il francese dell'amministrazione una lingua parimenti "aliena" per tutte le comunità territoriali del Paese.

Un analogo processo di normazione sull'uso della lingua nella vita delle istituzioni si può osservare anche in realtà ben più piccole, come quella sabauda, che nello stesso periodo avviarono il processo di costruzione di una dimensione politica in chiave moderna. Così, se sin dall'origine, sotto il governo di Amedeo VIII, si era riscontrata la compresenza della lingua italiana e di quella francese in affiancamento all'uso ufficiale

PUF, 1962; P. FIORELLI, *Pour l'interpretation de l'ordonnance de Villers-Cotterêts*, in *Le français moderne*, 1950, n. 4, pp. 278 ss. La conferma dell'intento regio di limitare il ruolo della Chiesa cattolica emerge, del resto, anche dalle altre novità introdotte con l'ordinanza in questione. Intitolato «*sur le fait de la justice*», il provvedimento limitava profondamente il ruolo dei tribunali ecclesiastici e portava sotto la sfera di azione statale la gestione dei registri civili, storicamente curati dalle autorità religiose, prevedendo il controllo obbligatorio di un pubblico ufficiale.

⁴⁷ La disposizione afferma che «*afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation*».

⁴⁸ L'incipit dell'art. 111, infatti, recita nel seguente modo: «*Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests*».

⁴⁹ Così, A. CARPI, *op. cit.*, pp. 91 s. Sui dubbi ermeneutici sollevati da parte della dottrina in merito all'applicazione della norma anche nel senso del divieto assoluto di uso delle lingue volgari locali, v. L. RENZI, *op. cit.*, p. 49 s., il quale cita l'autorevole glossa resa dal giurista e alto funzionario Pierre Rebuffe nei *Commentarii in consitutiones seu ordinationes regias* del 1559.

del latino, il consolidamento del ducato avvenuto sotto Emanuele Filiberto interessò anche la regolamentazione di tale pluralismo linguistico nella sfera della vita pubblica della comunità.

All'interno della profonda riorganizzazione del regno avviata con la Pace di *Cateau-Cambrésis* del 1559, si pose non solo la scelta di Torino come nuova capitale ma anche la scelta di sostituire nell'attività dell'amministrazione il latino con la lingua volgare. Con l'editto di Nizza del 1560, si ammise poi l'uso del francese nella parte della Savoia, mentre per la restante parte del regno si rese obbligatorio il ricorso alla lingua italiana⁵⁰.

Diversamente da quanto osservato per l'esperienza francese, in verità, la decisione di Emanuele Filiberto trovò la propria ragione ultima non nell'affrancamento dal monopolio culturale del latino, quanto nella creazione delle condizioni necessarie per garantire una maggiore comprensione degli atti pubblici da parte della base sociale e, conseguentemente, un più efficiente governo del regno e una maggiore stabilità del medesimo⁵¹.

La stessa *ratio* funzionalista può successivamente ritrovarsi in Francia nelle misure adottate durante la Rivoluzione⁵². Posto che l'obiettivo ul-

⁵⁰ Il testo dell'editto, riportato da P. FIORELLI, *Il diritto linguistico valdostano*, in *Augusta Praetoria*, 1949, nn. 2-3, p. 8, recita «*en nôtre dit Sénat de Savoye, qu'en tous autres Tribunaux, et jurisdiction de nos pays, tous procès et procédures, enquestes, sentences, et arrests en toutes matières civiles et criminelles, seront faites et prononcées en langage vulgaire, et le plus clairement que faire se pourra*». Sul punto, peraltro, l'autore osserva che, avendo Francesco I sottratto alla casa Savoia molta parte dei suoi possedimenti, il francese era già stato inserito in sostituzione del latino in forza dell'ordinanza di *Viller-Cotterêts* del 1539.

⁵¹ La circostanza emerge in modo chiaro dal successivo editto di Rivoli del 1561 con il quale, nonostante la sua collocazione al di qua della barriera alpina, venne esteso all'area di Aosta l'uso della lingua francese. Secondo quanto disponeva la norma, infatti, «*Faisons scavoir qu'ayant toujours et de tout tems esté la langue françoise en nostre pais et duché d'Aoste, plus commune et generale que point d'aulture, et ayant le peuple et subjects dudict pais adverti et accoustumé de parler ladicte langue plus aisement que toute aulture, aurions entendu que, non obstant nos dicts statuts et ordonnances, aulcuns désobeissants usent en leurs procédures, tant de justice que d'aultres, de la langue latine laquelle, oultre ce qu'ils ne la savent pas user parfaitement, n'est si intelligible au peuple comme la langue françoise, à cette cause avons voulu par ces présentes dire et déclarer, disons et declarons nostre vouloir estre resolutement que audict pais et duché d'Aouste nulle personne quelle qu'elle soit, ait à user, tant ès procédures et actes de justice que à tous contracts, instruments enquestes et aultres semblables choses, d'aulture langue que françoise, à peine de nullité desdicts contracts et procédures et de cent livres d'amende à toutes deux les parties contrahentes et playdantes à ce contrevenantes*» (testo riportato da P. FIORELLI, *ult. op. cit.*, p. 12).

⁵² Sul tema della politica linguistica francese nel periodo rivoluzionario, tra i molti, v. J. VIGUIER, *La primauté juridique de la langue nationale française sur les langues régionales secondaires*, in *Revue du droit public*, 2009, n. 6, pp. 1638 ss.; M. FRANGI, *État, langue et droit en France*, in *Revue du droit public*, 2003, n. 6, p. 1608; F. BENOIT-ROHMER, *Les langues officielles de la France*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 2001, n. 1, pp. 6 ss.; P. FABEIRO FIDALGO, *Estado, Nación y Lengua en Francia*, in *Revista de Llengua i Dret*, 2004, n. 42, pp. 208 ss.; C.R. FERNANDEZ LIESA, *Derechos lingüísticos y derecho internacional*, Dykinson,

timo che aveva ispirato l'ordinanza di *Villers Cotterêts* non aveva perseguito l'unificazione linguistica della comunità nazionale, il quadro sociale che si presentava alla fine del XVIII secolo era quello di un multilinguismo vernacolare ancora ben radicato.

Dal rapporto pronunciato dall'*abbé* Grégoire alla Convenzione Nazionale il 16 pratile dell'anno II (6 giugno 1794), invero, emergeva come almeno sei milioni di francesi ignorassero completamente la lingua nazionale; un egual numero era poi incapace di sostenere una conversazione in tale lingua e solo 3 milioni erano in grado di utilizzarla in via ordinaria, ancorché non tutti in modo appropriato⁵³.

In questo contesto, nei discorsi dei rivoluzionari si può osservare una decisa spinta verso l'uniformazione, anche linguistica, del Paese.

In verità, in un primo momento l'approccio generale dei padri della Rivoluzione rispose allo spirito "libertario" di rottura di ogni forma di assolutismo centralista che potesse richiamare l'impianto dell'*ancien régime*. In tal senso, accanto alla previsione di modelli di ampio decentramento politico territoriale, si pose l'idea della salvaguardia delle specificità linguistiche delle comunità periferiche. La lingua usata dal potere rivoluzionario centrale per la redazione delle norme e degli atti era il francese, ma il suo uso non veniva imposto anche alle amministrazioni periferiche. Così, in forza di un decreto adottato parallelamente alla riforma del sistema municipale, i provvedimenti assunti a livello centrale venivano tradotti nelle lingue minoritarie e nei *patois* diffusi sul territorio nazionale⁵⁴.

Nello stesso periodo, però, si possono scorgere i primi segnali delle future pressioni per una unificazione linguistica dell'intero territorio nazionale. Da un lato, le proposte in tema di educazione puntavano alla creazione di un sistema di istruzione pubblica che, nel suo intento di realizzare un'uguaglianza reale tra i cittadini, assumesse il compito di combattere l'analfabetismo e la dialettologia. Dall'altro lato, si poneva il questionario sul tema del francese e dei *patois* in Francia, elaborato dall'*abbé* Grégoire già all'inizio del 1790. Le domande, inoltrate ai dipartimenti periferici, miravano chiaramente a mettere in luce i vantaggi di una maggiore diffusione della lingua nazionale a scapito delle tradizioni dialettali

Madrid, 1999, pp. 35 ss.; J. LECLERC, *La politique linguistique du français*, CEFAN, Université Laval, Québec, 10 aprile 2016, consultabile in http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/france-2politik_francais.htm; S. PETSCHEN VERDAGUER, *Las minorias lingüísticas de Europa occidental: documentos (1492 - 1989)*, Parlamento Vasco, Vitoria, 1990, vol. I, pp. 41 s.

⁵³ Il testo del rapporto, tradotto in italiano, è riportato per intero in L. RENZI, *op. cit.*, pp. 175 ss.

⁵⁴ Si tratta del decreto *Bouchette* (dal nome del proponente, un deputato delle Fiandre marittime) del 14 gennaio 1790, adottato in seno all'Assemblea Costituente poco dopo il decreto del 14 dicembre 1789 sulla divisione amministrativa del Paese. Per un'analisi più approfondita sul tema, v. L. RENZI, *op. cit.*, pp. 69 ss.